

INDICE

1. MODALITÀ, TEMPI E CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA	2
1.1. Tempi e requisiti di ammissione	2
1.2. Prova di ammissione	2
1.3. Criteri di ammissione	3
1.4. Iscrizione al 1° anno accademico	3
1.5. Iscrizione con riserva	4
1.6. Tasse annuali	4
1.7. Psicoterapia personale	5
2. AMMISSIONE E ISCRIZIONE AL 2°, 3° E 4° ANNO E ALL'ESAME DI DIPLOMA	5
2.1. Ammissione e iscrizione agli anni successivi al 1°	5
2.2. Tirocinio	6
2.3. Parere negativo al passaggio d'anno	6
2.4. Esame di diploma	6
3. SOSPENSIONE DALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, RITIRO, PASSAGGIO DA UN'ALTRA SCUOLA	7
3.1. Sospensione per infermità gravi e prolungate	7
3.2. Sospensione per maternità	7
3.3. Ritiro dalla Scuola	7
3.4. Trasferimento da un'altra Scuola	7
4. SUPERVISIONE DELL'ATTIVITÀ CLINICA DEGLI STUDENTI	8
5. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALLIEVI	8
6. NORMA GENERALE	8

1. MODALITÀ, TEMPI E CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA

1.1. Tempi e requisiti di ammissione

Il candidato deve presentare domanda di ammissione alla Scuola nell'anno accademico antecedente l'anno in cui desideri iscriverti. L'**anno accademico** della Scuola inizia il **1° ottobre** e termina il **30 settembre**. Le domande di ammissione possono essere presentate dal **mese di aprile** fino al **15 settembre**.

Possono presentare domanda di ammissione alla Scuola i laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Albi.

Possono inoltre presentare domanda di ammissione:

- coloro i quali, in possesso di una delle due predette lauree, non siano ancora iscritti all'Albo, ma con la riserva, in caso di ammissione, di iscriversi immediatamente (vedi par. 1.5.);
- coloro i quali non abbiano ancora sostenuto l'Esame di Stato, con il vincolo, in caso di ammissione, di conseguire l'abilitazione professionale entro la prima sessione utile successiva all'inizio dei corsi (novembre) e di iscriversi all'Albo, pena la decadenza dell'iscrizione alla Scuola (vedi par. 1.5.);
- coloro i quali siano già in possesso di Diplomi di Specializzazione in Psicoterapia rilasciati da Scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal MUR e professionisti già abilitati all'esercizio della psicoterapia ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24.07.2006. L'ammissibilità di tali categorie di candidati deve essere valutata e disposta dal Consiglio Direttivo.

1.2. Prova di ammissione

La prova di ammissione prevede la valutazione dei titoli di studio, dei titoli scientifici, dei titoli professionali e accademici. Prevede inoltre un colloquio volto a valutare l'effettiva attitudine e motivazione alla professione di psicoterapeuta.

I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono presentare la domanda di ammissione, scaricabile dal sito (<https://biospsyche.it>), comprensiva di Allegato A (Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) e di Allegato B (Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000).

La domanda di ammissione deve essere corredata da:

- copia documento di identità;
- certificato di laurea con menzione degli esami sostenuti (o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 del DPR 445/2000);
- copia del frontespizio e dell'indice della tesi di laurea;
- certificato di iscrizione all'Ordine professionale di pertinenza (o dichiarazione di consapevolezza di dover sostenere e superare l'Esame di Stato entro la prima sessione utile) o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 del DPR 445/2000;
- curriculum formativo, professionale e scientifico in formato europeo;
- certificazione delle esperienze pregresse o in corso;
- se conseguito, copia del frontespizio e dell'indice della tesi di dottorato;
- elenco, o copie *in extenso*, di eventuali pubblicazioni;
- certificazione di analisi personale, individuale o di gruppo, se effettuata;

- se già conseguito, copia dell'attestato del corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base al DLgs 81/08 n. 81 (l'attestato deve riportare la dicitura "corso formazione generale e/o specifica").

1.3. Criteri di ammissione

La Commissione composta da tre membri del Consiglio dei Docenti nominati dal Consiglio Direttivo valuterà i titoli secondo i seguenti criteri.

Per gli esami e il voto di laurea fino ad un massimo di **10 punti**, di cui:

- Per gli esami nei settori disciplinari attinenti all'ambito della scuola (per i laureati in Medicina e chirurgia: psichiatria; neurologia; farmacologia. Per i laureati in Psicologia: psicologia clinica, psicologia dinamica, psicopatologia):
 - Per esame superato con voti da 26 a 29: 0.5 punti
 - Per esame superato a pieni voti a prescindere dalla lode: 1 punto
- Per il voto di laurea:
 - da 99 a 109: 0.30 per punto;
 - 110: 5 punti;
 - 110 e lode: 7 punti.

Per il curriculum fino ad un massimo di **15 punti** così distribuiti:

- tesi di laurea: max 10 punti se in disciplina attinente l'indirizzo della scuola;
- altri titoli: max 5 punti (pubblicazioni: 2 punti; Master I livello: 0.5 punti; Master II livello: 1.5 punti; Dottorato di ricerca, in discipline attinenti all'indirizzo della Scuola: 3 punti).

Per la prova orale fino ad un massimo di **25 punti**: con questa prova saranno valutate le capacità personali, le conoscenze (i titoli di studio e accademici), le precedenti esperienze, le motivazioni, nonché l'attitudine e l'interesse nello specifico indirizzo culturale cui fa riferimento la Scuola.

La prova si intenderà superata con un punteggio superiore a 30.

Qualora il numero degli aspiranti allievi sia superiore al numero dei posti disponibili (n. 17) per ciascun anno, la Commissione d'esame compilerà una graduatoria sulla base delle votazioni raggiunte all'esame di ammissione e, se ciò non fosse sufficiente, sulla base della data di presentazione della domanda.

1.4. Iscrizione al 1° anno accademico

La Commissione, sulla base del punteggio ottenuto dai candidati, redige il verbale di ogni prova e stila una graduatoria. A ciascun candidato viene comunicato (entro 10 giorni) tramite posta elettronica l'esito della prova sostenuta e la possibilità di presentare domanda di iscrizione.

L'immatricolazione sarà perfezionata inviando alla Segreteria della Scuola:

- domanda di iscrizione;
- regolamento sottoscritto per approvazione;
- attestazione di pagamento di un anticipo della prima rata di iscrizione, pari ad euro 202, da effettuarsi entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'esito della prova.

Trascorsi 10 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito positivo della prova di ammissione, in mancanza della presentazione della documentazione richiesta, la procedura di valutazione verrà considerata decaduta e contestualmente verrà data possibilità di iscrizione al primo dei candidati esclusi. Qualora non si raggiunga un numero minimo di iscrizioni (n. 4), l'annualità del corso non verrà attivata; la Scuola si impegna a dare comunicazione agli allievi iscritti al 1° anno dell'attivazione dell'annualità del corso entro il 15 settembre. In caso di mancata attivazione dell'Anno Accademico, la Scuola è tenuta alla restituzione dell'anticipo della prima rata.

1.5. Iscrizione con riserva

I laureati in Medicina e Chirurgia o in Psicologia che non abbiano ancora sostenuto l'esame di stato possono iscriversi alla Scuola purché conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale **entro la primasessione utile dall'inizio dell'anno accademico** (1° ottobre) e provvedano a formalizzare **l'iscrizione all'Albo nei trenta giorni successivi**, dandone comunicazione ufficiale alla Scuola. Qualora il candidato abbia superato l'esame di Stato nella prima sessione utile, il diploma finale potrà essere rilasciato solo a decorrere dal quarto anno dalla data di iscrizione al proprio albo professionale (Circolare prot. n.1903 del 19 Maggio 2005 del Dipartimento per L'Università, l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica. Direzione Generale per l'Università).

Il mancato superamento dell'Esame di Stato entro la prima sessione utile dopo l'inizio dei corsi comporta l'impossibilità del passaggio al secondo anno di corso e dunque l'interruzione immediata del corso e dei relativi pagamenti.

1.6. Tasse annuali

La tassa annuale di iscrizione alla Scuola è fissata in € **3.600,00**.

Il pagamento della tassa può essere effettuato in un'**unica soluzione** di € 3.602,00 (€ 3.600,00 + € 2 di bollo) entro il **10 ottobre**.

Può essere suddiviso in **3 rate**, ciascuna di € 1.202,00 (€ 1.200,00 + € 2 di bollo)

- la prima da versare entro il **10 ottobre**;
- la seconda entro il **10 febbraio**;
- la terza entro il **10 giugno**.

Può essere suddiviso in **12 rate**, ciascuna di € 302,00 (€ 300,00 + € 2 di bollo), da saldare entro il **10 di ogni mese**, a partire dal 10 ottobre di ogni anno.

Per gli allievi che si iscrivono al 1° anno, alla prima rata (di € 3.602,00; di € 1.202,00 o di € 302,00) devono essere detratti i 200 euro versati all'atto dell'immatricolazione.

Nel caso la scadenza della rata della tassa annuale coincida con un giorno festivo o prefestivo, verrà considerato valido il primo giorno feriale utile. Il mancato pagamento di ciascuna rata della tassa annuale sarà vagliato dal Consiglio Direttivo che, trascorsi tre mesi di inadempienza, avrà la facoltà di sospendere l'allievo dall'attività didattica dandogliene comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Il pagamento della rata annuale dà diritto alle seguenti prestazioni:

- frequenza alle attività didattiche dell'anno di corso;
- assicurazione personale sugli infortuni INAIL e sulla Responsabilità Civile per il tirocinio;
- abbonamento alla rivista di psichiatria e psicoterapia "Il sogno della farfalla";

- corso di formazione generale sulla sicurezza a “basso rischio” (4 ore) obbligatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli inserimenti in contesti lavorativi di tirocinanti così come definito dal DLgs 81/08 all’art. 2 comma 1 lettera a. Saranno esonerati gli allievi che documentino di aver svolto tale formazione e che consegnino il relativo attestato alla Segreteria della Scuola, tenendo presente che tali attestati hanno una validità di cinque anni.

Ogni ulteriore costo non espressamente indicato è a carico dell’allievo. In particolare, rimangono a carico dell’allievo i costi per la visita medica di “sorveglianza sanitaria” e i corsi previsti dal DLgs 81/08 per la formazione specifica richiesti dalle sedi di tirocinio.

La tassa di iscrizione viene adeguata annualmente su proposta del Consiglio Direttivo in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, previa informazione da parte della Segreteria della Scuola.

Gli allievi non in regola con i pagamenti della tassa annuale di iscrizione alla data di conclusione delle attività didattiche annuali non possono essere ammessi agli anni successivi o all’esame di diploma.

1.7. Psicoterapia personale

Una volta iscritto, è indispensabile che ciascun allievo si impegni in una esperienza personale di psicoterapia individuale o di gruppo, da effettuarsi a livello privato.

La terapia personale, consistente in almeno 50 ore all’anno per i 4 anni di corso della Scuola, può essere effettuata con psicoterapeuti iscritti all’Ordine degli Psicologi o all’Ordine dei Medici, nell’apposito elenco degli Psicoterapeuti da almeno 5 anni, che non ricoprano la carica di Direttore o Coordinatore Didattico. Gli psicoterapeuti devono aver effettuato un training di psicoterapia psicodinamica relazionale individuale o di gruppo affine all’indirizzo della Scuola. Verranno considerate valide nel computo delle 200 ore di psicoterapia personale le ore svolte anteriormente all’ammissione alla Scuola, purché debitamente certificate.

Il Consiglio Direttivo si riserva comunque il diritto insindacabile di valutazione e la decisione finale sull’ammissibilità del percorso psicoterapeutico intrapreso dall’allievo.

2. AMMISSIONE E ISCRIZIONE AL 2°, 3° E 4° ANNO E ALL’ESAME DI DIPLOMA

2.1. Ammissione e iscrizione agli anni successivi al 1°

L’ammissione agli anni successivi al primo, nonché all’esame finale di diploma, è subordinata alla valutazione del profitto nei singoli corsi. Gli esami e le relative valutazioni saranno espressi con un giudizio (insufficiente, sufficiente, buono, ottimo e lodevole) dal docente responsabile della materia, al termine di ogni anno d’insegnamento sulla base delle conoscenze acquisite. Il Consiglio Direttivo, sulla base delle presenze e delle valutazioni riportate da ciascun docente, formulerà, per ogni allievo, una valutazione globale espressa in 30esimi, che darà la possibilità di essere ammesso all’anno successivo qualora il giudizio risulti almeno sufficiente (18/30esimi).

Possono essere ammessi al successivo anno di corso solo gli allievi che hanno frequentato almeno **l’80% delle attività formative** (350 ore) e che hanno concluso le **150 ore obbligatorie di tirocinio**. Nel caso di assenze per seri e giustificati motivi superiori al massimo definito, il Consiglio Direttivo

della Scuola si riserva di valutare la possibilità di iscrivere l'allievo con riserva all'annualità successiva, stabilendo le modalità di recupero del deficit formativo.

L'iscrizione all'anno successivo si intende perfezionata con il pagamento della prima rata della tassa annuale di iscrizione.

Per quanto attiene al giudizio di ammissione all'esame di Diploma, il calcolo andrà fatto sulla media dei giudizi dei 4 anni.

2.2. Tirocinio

Il tirocinio si effettua per 150 ore annue presso Enti Pubblici o Privati accreditati. Con tali Enti la Scuola attiva specifiche convenzioni a firma del Legale Rappresentante della Scuola Durante le ore di tirocinio, ciascun allievo sarà affiancato da un tutor dell'Ente e da un tutor riconosciuto dalla Scuola. Sarà considerato eleggibile al ruolo di tutor un medico o psicologo strutturato nel servizio convenzionato con almeno 3 anni di anzianità di iscrizione all'Ordine di pertinenza, che non sia incorso in condanne.

2.3. Parere negativo al passaggio d'anno

Il parere negativo del Coordinatore Didattico della Scuola impedisce comunque l'iscrizione all'anno successivo. Tale parere deve essere documentato con una relazione scritta che sarà discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo della Scuola e successivamente inviata all'allievo.

Nel caso di un parere negativo del Consiglio Direttivo, gli allievi sono tenuti a ripetere i corsi per i quali la partecipazione e/o il profitto sono risultati insufficienti. Gli allievi non ammessi all'anno successivo sono tenuti al pagamento dell'intera tassa annuale. Gli allievi che devono ripetere parte dell'attività didattica sono tenuti al pagamento di una tassa in misura della metà delle tasse previste per gli altri allievi dello stesso anno di corso, oltre al pagamento relativo al nuovo anno.

2.4. Esame di diploma

Si accede all'esame di diploma avendo saldato ogni pendenza economica con la Scuola.

L'esame finale di Diploma prevede la presentazione e discussione di una tesi di argomento clinico di almeno 50 cartelle. La tesi verrà presentata e discussa con la Commissione nominata dal Consiglio Direttivo e presieduta dal Direttore della Scuola o, in sua vece, dal Coordinatore Didattico.

È facoltà del Coordinatore Didattico, sentito il relatore di tesi, rinviare la presentazione della tesi qualora la stessa non sia ritenuta adeguata a rispondere ai requisiti indicati sopra. Il relatore di tesi deve essere un docente della Scuola che segue l'allievo nella composizione e stesura dell'elaborato.

Ogni studente accede all'esame di diploma con un voto di ammissione calcolato sulla media delle valutazioni globali dei 4 anni di corso. L'esito dell'esame di diploma verrà espresso in voti con un massimo di 70/70 ed eventuale lode. Gli allievi ammessi all'esame di diploma possono sostenerlo entro le due sessioni di diploma previste per ogni anno accademico (invernale: novembre/dicembre e estiva: maggio/giugno), senza alcun onere aggiuntivo. Nel caso in cui l'allievo intenda sostenere successivamente l'esame di diploma è tenuto al pagamento di una tassa per ciascuna annualità fuori corso, stabilita nella cifra di € 250.

Il Diploma di Specializzazione viene consegnata al termine della dissertazione della tesi, se sono intercorsi 4 anni dalla data di iscrizione all'albo professionale. In caso contrario il rilascio del Diploma avviene successivamente alla data di discussione, a decorrere dal 4° anno dall'iscrizione all'albo professionale.

3. SOSPENSIONE DALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, RITIRO, TRASFERIMENTO DA UN’ALTRA SCUOLA

3.1. Sospensione per infermità gravi e prolungate

Con riferimento alla Circolare MIUR n. 0016644 del 15/5/2019, gli allievi possono sospendere il corso di specializzazione, per un intero anno, esclusivamente per infermità gravi e prolungate, debitamente certificate. La sospensione per infermità gravi e prolungate non comporta il pagamento di alcuna tassa di sospensione. La volontà di sospendere il corso deve essere comunicata alla Segreteria della Scuola tramite la compilazione del modulo appositamente predisposto, corredato dalla relativa documentazione medica. Al termine del periodo di sospensione gli allievi potranno riprendere la propria partecipazione al corso di specializzazione dal punto in cui era stato sospeso, senza dover ripetere l’anno formativo, facendone richiesta ufficiale alla Scuola. Trascorso il periodo di sospensione accordato, in mancanza di richiesta di ripresa delle attività didattiche da parte dell’allievo, lo stesso verrà ritenuto ritirato.

3.2. Sospensione per maternità

Le allieve in stato di gravidanza possono richiedere la sospensione dal corso di specializzazione, facendone ufficiale richiesta alla Segreteria della Scuola tramite la compilazione del modulo appositamente predisposto, corredato dalla relativa documentazione medica. La sospensione non comporta il pagamento di alcuna tassa di sospensione. Al termine del periodo di sospensione le allieve potranno riprendere la propria partecipazione al corso di specializzazione dal punto in cui era stato sospeso, senza dover ripetere l’anno formativo, facendone richiesta ufficiale alla Scuola. Trascorso il periodo di sospensione accordato, in mancanza di richiesta di ripresa delle attività didattiche da parte dell’allieva, la stessa verrà ritenuta ritirata. Con riferimento alla Circolare MIUR n. 0016645 del 15/05/2019, si precisa che relativamente allo svolgimento del **tirocínio annuale obbligatorio** previsto dal Reg. 509/98 (art. 8, comma 2) nel caso in cui sopraggiunga uno stato di gravidanza, accertata da idonea certificazione medica, l’allieva deve provvedere a comunicarlo alla Segreteria della Scuola ed ha diritto ad usufruire del congedo di maternità durante il periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi. Ciò in quanto l’attività del tirocínio annuale obbligatorio è assimilabile ad una attività lavorativa. Terminata l’astensione obbligatoria, la legge prevede un’astensione facoltativa per ulteriori 6 mesi (D.L. 151/2001). Durante tali periodi di sospensione, l’allieva può comunque partecipare alle lezioni teoriche.

3.3. Ritiro dalla Scuola

L’allievo che per qualunque motivo desidera ritirarsi dalla Segreteria della Scuola, deve darne comunicazione ufficiale alla Scuola, tramite la compilazione dell’apposito modulo. Qualora l’allievo faccia richiesta di ritiro dopo il 31 dicembre, sarà tenuto al versamento dell’intera tassa annuale e non sarà in alcun modo prevista la restituzione degli importi versati. L’allievo che si ritira dalla Scuola avendo superato l’anno formativo, potrà congelare fino ad un massimo di 8 anni il corso e riprenderlo dall’anno formativo in cui aveva interrotto.

3.4. Trasferimento da un’altra Scuola

Sulla base di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del DM 509/98, gli allievi che desiderino trasferirsi da altra scuola riconosciuta dal MUR, dovranno presentare domanda alla segreteria della Scuola entro 30 giorni prima dell’inizio dell’anno accademico. Tale trasferimento non è consentito ad anno in corso ed è vincolato dalla disponibilità di posti concessi dal Ministero.

L'allievo deve presentare domanda di ammissione, corredata da:

- copia documento di identità;
- certificato di laurea e certificato di iscrizione all'Ordine professionale di pertinenza;
- curriculum formativo, professionale e scientifico in formato europeo;
- certificato degli esami sostenuti nella Scuola di provenienza

Il Consiglio Direttivo, a seguito di colloquio con il candidato e analisi della documentazione presentata, valuta la formazione pregressa del candidato, con l'indicazione di eventuali debiti formativi.

4. SUPERVISIONE DELL'ATTIVITÀ CLINICA DEGLI STUDENTI

In ottemperanza all' art. 8 comma 4. a) della Legge n. 509 del 11-12-1998, nell'ottica della formazione e dell'addestramento in psicoterapia, la Scuola prevede l'obbligo, per lo specializzando che intenda condurre attività clinica privatamente, di sottoporre tale attività alla guida e al monitoraggio dei supervisori della Scuola. L'allievo può assumere la responsabilità professionale della pratica psicoterapeutica privata solo nel secondo biennio di corso ed esclusivamente per i casi sottoposti a un processo di supervisione, così come stabilito nel presente articolo. Lo specializzando che si assume tale responsabilità è tenuto a riferire nel dettaglio le caratteristiche della situazione clinica al supervisore, che può, valutata la complessità del caso e le competenze dell'allievo, decidere sull'opportunità o meno di continuare il trattamento psicoterapeutico. Nel caso il supervisore valuti eccessiva la complessità in rapporto allo stato di conoscenze ed esperienze dell'allievo, può dissuaderlo dalla prosecuzione del rapporto psicoterapico con il conseguente invio del paziente ad un servizio o ad un professionista con comprovata esperienza e competenza. La supervisione termina con la conclusione del corso di studi.

5. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALLIEVI

Ciascun anno di corso è tenuto ad eleggere entro il 30 novembre, i rappresentanti degli allievi, in un numero massimo di 2 per anno. Ad elezione avvenuta gli allievi si impegnano a comunicare alla Segreteria della Scuola i nominativi dei rappresentanti eletti.

6. NORMA GENERALE

Il presente Regolamento può essere soggetto a delibere di aggiornamento, che verranno sottoposte alla firma degli allievi.

Data _____

In fede, _____